



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 6 OTTOBRE 2026

OGGETTO: Personale avventizio stagionale a tempo determinato. Seconda proroga fino al 16 ottobre 2026 del contratto della signora Sara Panetta, addetta alla gestione degli impianti irrigui, parametro D116 del CCNL.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare:

- l'art. 57, comma 2, lettera a), che attribuisce al Direttore la qualità di capo del personale con poteri e responsabilità del datore di lavoro;
- l'art. 57, comma 2, lettera l), sull'adozione degli atti di organizzazione delle risorse umane nel rispetto del POV;
- l'art. 58, comma 3, secondo cui i provvedimenti adottati dal Direttore assumono la denominazione di determinazione;

Vista la legge regionale Abruzzo 7 giugno 1996, n. 36;

Vista la legge regionale Abruzzo 20 dicembre 2019, n. 45, e in particolare l'art. 18. Tale articolo ha inserito il comma 1-bis nell'art. 4 della legge regionale Abruzzo 16 luglio 2013, n. 19, che esclude l'applicazione della procedura ordinaria di reclutamento per il personale avventizio stagionale e rinvia a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

Visto il CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 12 ottobre 2020, e in particolare:

- il Titolo V della Parte prima, artt. 122 e seguenti, sulla disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi;
- l'art. 122, che qualifica come stagionali i lavori di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali, compresa l'irrigazione;
- l'art. 125, sulla costituzione del rapporto;
- l'avviso comune allegato al CCNL sull'individuazione delle attività stagionali;
- l'art. 5, ultimo comma, secondo cui le disposizioni di tale articolo non si applicano agli operai stagionali;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in particolare l'art. 19, comma 2, e l'art. 21, commi 01, 1 e 2, sulla disciplina dei contratti a tempo determinato per attività stagionali;

Visto il Piano di organizzazione variabile vigente, che colloca nell'area tecnica gli operai avventizi assunti nel corso dell'anno per le esigenze derivanti dalla gestione e manutenzione delle opere e degli impianti consortili;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026, con riferimento ai capitoli 48, 49 e 54;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa;

-----Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail info@bonificaovest.it

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3 sulla motivazione del provvedimento amministrativo;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 40 del 13 maggio 2026. Con tale atto è stata disposta l'assunzione a tempo determinato della signora Sara Panetta, con qualifica di "Addetta alla gestione degli impianti irrigui" e inquadramento al parametro D116 del CCNL, per il periodo dal 14 maggio 2026 al 14 agosto 2026;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 70 dell'11 agosto 2026, con la quale il contratto è stato prorogato una prima volta fino al 7 ottobre 2026, con imputazione della spesa ai capitoli 48, 49 e 54 del bilancio dell'esercizio finanziario 2026;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 101 del 16 dicembre 2021. Con tale atto sono state ritenute valide le graduatorie approvate con Deliberazione di Deputazione n. 2 del 18 gennaio 2017, integrate con Deliberazione di Deputazione n. 87 del 21 giugno 2018, dalle quali il Consorzio attinge per il reclutamento del personale avventizio stagionale;

Premesso che tra i compiti istituzionali del Consorzio rientrano:

- il mantenimento del franco di bonifica, attraverso la costante e ciclica manutenzione dei canali dell'alveo fucense;
- la gestione degli impianti irrigui intubati a servizio dei comprensori di Avezzano/Celano, Ortucchio, Pescina e Luco dei Marsi;
- la manutenzione del verde;

Premesso che tali attività sono svolte direttamente dalla struttura consortile, con ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato per far fronte alle esigenze di carattere stagionale;

Preso atto della proposta dell'Ufficio Tecnico, acquisita al protocollo consortile n. 2058 del 6 ottobre 2026. Con tale proposta il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. Filippo Zaurrini, ha chiesto di prorogare fino al 16 ottobre 2026 il contratto della signora Sara Panetta, in scadenza il 7 ottobre 2026, esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica;

Atteso che la proposta è motivata da tre elementi:

- il programma dei lavori dell'anno in corso;
- l'andamento della corrente stagione irrigua;
- la necessità di incrementare le attività collegate alla gestione degli impianti irrigui;

Atteso che la prestazione lavorativa è stata finora regolarmente resa e che permangono le esigenze organizzative che hanno determinato l'assunzione e la precedente proroga;

Rilevato che la spesa derivante dalla proroga trova copertura, come indicato nel parere di regolarità contabile reso sulla proposta, sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026:

- capitolo 48 "Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione";
- capitolo 49 "Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio";
- capitolo 54 "Manutenzione e gestione degli impianti irrigui";

Verificato che l'attività cui è addetta la lavoratrice, cioè la gestione degli impianti irrigui durante la stagione irrigua, ha natura stagionale ai sensi dell'art. 122 del CCNL e dell'avviso comune allegato, come risulta anche dal contratto individuale di assunzione. Il contratto rientra quindi tra quelli per attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015;

Verificato che, trattandosi di attività stagionale, la proroga può essere disposta anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, come previsto dall'art. 21, comma 01, e che non si applica il limite di durata complessiva di cui all'art. 19, comma 2;

Verificato che la presente costituisce la seconda proroga del contratto, nel rispetto del limite di quattro proroghe previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2015;

Verificato che la qualifica, il parametro di inquadramento e le mansioni restano invariati e che la proroga non comporta soluzione di continuità del rapporto;

Considerato che la proroga è disposta con il consenso della lavoratrice, come richiesto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2015;

Considerato che sussistono i presupposti organizzativi, giuridici e contabili per accogliere la proposta dell'Ufficio Tecnico.

DETERMINA

1. Di approvare la proposta dell'Ufficio Tecnico, acquisita al protocollo consortile n. 2058 del 6 ottobre 2026, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Di prorogare fino al 16 ottobre 2026 il contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionale della signora Sara Panetta, in scadenza il 7 ottobre 2026. Il contratto è stato disposto con la Determina dirigenziale n. 40 del 13 maggio 2026 e prorogato con la Determina dirigenziale n. 70 dell'11 agosto 2026. Restano ferme la qualifica di "Addetta alla gestione degli impianti irrigui" e l'inquadramento al parametro D116 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
3. Di dare atto che si tratta della seconda proroga di un contratto per attività stagionale ai sensi dell'art. 122 del CCNL e dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, disposta nel rispetto dell'art. 21, commi 01 e 1, dello stesso decreto.
4. Di dare atto che per l'intero periodo di proroga restano invariati:
 - le mansioni;
 - la sede di lavoro;
 - l'orario;
 - il trattamento economico e normativo già applicato.
 La proroga non comporta soluzione di continuità del rapporto.
5. Di dare atto che la proroga è disposta con il consenso della lavoratrice e che il relativo atto scritto è sottoscritto entro la scadenza del 7 ottobre 2026.
6. Di imputare la spesa derivante dalla proroga ai capitoli 48, 49 e 54 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026.
7. Di dare atto che il presente provvedimento riguarda un rapporto di lavoro subordinato e non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Di conseguenza, CIG e CUP non sono pertinenti.
8. Di dare mandato all'Ufficio Amministrativo di:
 - predisporre e far sottoscrivere l'atto di proroga, con gli elementi previsti dall'art. 125 del CCNL;
 - effettuare la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego nei termini di legge;
 - curare i conseguenti adempimenti previdenziali, assicurativi e retributivi.
9. Di dare mandato all'Ufficio amministrativo-contabile per l'assunzione o l'integrazione del relativo impegno di spesa.
10. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Avezzano, 6 ottobre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Dott. Abramo Bonaldi



Firmato digitalmente da:

Bonaldi Abramo

Firmato il 06/10/2026 16:38

Seriale Certificato: 5845428

Valido dal 05/03/2026 al 05/03/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---

Data elaborazione: 06/10/2026

Numero oscuramenti effettuati: 0

Categorie oscurate: nessuna. L'atto non contiene categorie particolari di dati (art. 9 GDPR), dati giudiziari (art. 10 GDPR), dati di disagio economico-sociale né dati ordinari eccedenti (codice fiscale, indirizzo, recapiti privati, IBAN, estremi di documenti, data/luogo di nascita, dettagli retributivi). Non è stato quindi necessario alcun **[OMISSIS]**.

Dati personali verificati e mantenuti:

- Nome e cognome della lavoratrice destinataria della proroga → mantenuto: necessario per individuare il destinatario e gli effetti del provvedimento; non associato a dati eccedenti (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR; D.Lgs. 33/2013; Linee guida Garante 15/05/2014).
- Qualifica e parametro D116 del CCNL → mantenuti: inquadramento contrattuale previsto dal CCNL, non dettaglio di busta paga né componenti stipendiali individuali.
- Periodi contrattuali e numero delle proroghe → mantenuti: elementi essenziali della motivazione e della legittimità dell'atto (L. 241/1990, art. 3; D.Lgs. 81/2015, art. 21).
- Nominativi del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del Direttore Unico → mantenuti: soggetti che agiscono nell'esercizio di funzioni istituzionali.
- Contrassegno di firma digitale del Direttore → mantenuto: firma qualificata del dirigente nell'esercizio delle funzioni; nessuna firma autografa scansionata presente.
- Codice fiscale, telefono, fax ed e-mail del Consorzio → mantenuti: dati istituzionali dell'ente, non dati personali.

Allegati non pubblicabili: nessuno. La proposta dell'Ufficio Tecnico prot. n. 2058 del 06/10/2026, richiamata come parte integrante, non è allegata al presente documento; in caso di pubblicazione andrà sottoposta a verifica separata.

Nota: la presente versione è una copia per la pubblicazione; il contrassegno della firma digitale è riprodotto in forma grafica e non ha valore di firma valida. L'originale firmato digitalmente resta agli atti.